



Via Angelo Maj. 16
24121 BERGAMO
Tel.035.285985-Fax. 035.247635
www.acibergamo.it
affarigenerali@acibergamo.it

AUTOMOBILE CLUB BERGAMO

**Capitolato speciale d'appalto relativo all'affidamento del
servizio di gestione di conto corrente ordinario
dell'Automobile Club Bergamo
per il periodo 2015-2018**

CIG Z0B136E884

PARTE 1[^]
DISCIPLINARE DI GARA

ENTE AGGIUDICATORE: Automobile Club Bergamo – C.F. e P.IVA 00216410167 – Bergamo, Via Angelo Maj n. 16 – tel.035285914 – fax 035247635 – e mail affarigenerali@acibergamo.it

PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006 e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006.

SCADENZA PRESENTAZIONE RICHIESTE DI INVITO: ore 12,00 del giorno 02 marzo 2015.

TERMINE ULTIMO PER LE RICHIESTE DI DOCUMENTI, CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI: entro le ore 16,00 del giorno 20 marzo 2015, da inoltrare con le modalità e i termini di cui all'art. 9 del presente capitolato.

Art. 1 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dal D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni, dal bando di gara, dal presente capitolato speciale e relativi allegati.

Secondo il disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n° 163/2006, le procedure di affidamento e le attività amministrative connesse saranno espletate anche nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 e successive modificazioni, mentre l'attività contrattuale si svolgerà nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

Al presente appalto si applicheranno, per quanto compatibili, le norme previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Bergamo.

Art. 2 – OGGETTO E ENTITA' DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di gestione di conto corrente ordinario dell'Automobile Club Bergamo.

Entità dell'appalto: € 39.000,00 (euro trentanovemila/00), in ragione di € 13.000,00 (euro tredicimila/00) annui e riferiti alla durata triennale del contratto, oneri fiscali esclusi.

Tale valore è quantificato sul contributo per sponsorizzazione di iniziative di rilevanza esterna e pubblicità su mezzi di comunicazione dell'Ente. Le altre variabili economiche risultano di valore indeterminabile al momento della pubblicazione del bando.

Art. 3 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A pena di esclusione i concorrenti dovranno far pervenire all'Automobile Club Bergamo, **entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 23 marzo 2015**, esclusivamente a mezzo di corriere, raccomandata, posta celere o consegna a mano, in Via Angelo Maj n. 16 - 24121 BERGAMO, un plico sigillato e controfirmato dal legale rappresentante dell'Istituto di credito concorrente sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione **del mittente e la seguente dicitura:**

“Offerta per la gara di appalto per l'affidamento del servizio di conto corrente ordinario dell'Automobile Club Bergamo”.

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi si rimanda a quanto precisato al successivo Art. 8.

Il recapito del plico presso l'Automobile Club Bergamo, entro i termini sopraindicati, sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione

appaltante ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non saranno presi in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante).

Art. 4 – DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Ogni plico – a pena di esclusione – dovrà contenere al suo interno 3 buste, ciascuna dovrà essere sigillata e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'intestazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti identificazioni:

“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE”

“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”

“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”

La “ BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1. Istanza di partecipazione alla gara, secondo il modello “*Allegato 1*” al presente capitolato, redatta in lingua italiana e in regola con le vigenti norme sul bollo.

L'istanza, a pena di esclusione, dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell'Istituto di credito concorrente ed essere corredata dalla fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore (rif.to D.P.R. n° 445/2000).

2. Dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello “*Allegato 2*” al presente capitolato, attestante quanto indicato al successivo Art. 7 e precisamente:

Art. 7, punto 1, lettere a),b),c),d), e), f),g).

Art. 7, punto 2, lettera a).

Art. 7, punto 3, lettere a).

Art. 7, punto 4, lettere a),b),c),d) e),f).

La dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell'Istituto di credito concorrente ed essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (rif.to D.P.R. n° 445/2000).

Nel caso in cui l'istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva vengano sottoscritte dal medesimo legale rappresentante sarà sufficiente allegare una sola fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore.

3. Capitolato speciale d'appalto, datato e sottoscritto in ogni pagina con timbro e firma del legale rappresentante di ogni Istituto di credito concorrente, quale integrale accettazione delle norme in esso contenute.

4. Eventuale procura speciale legalizzata, originale o in copia autenticata, qualora l'offerta ed ogni altra documentazione richiesta non siano firmati dal legale rappresentante dell'Istituto di credito concorrente.

5. Eventuale copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria **ovvero dell'atto costitutivo del consorzio** in caso di R.T.I. già costituito o costituendo.

I moduli di cui agli Allegati "1" e "2" sono stati predisposti per una più facile e corretta compilazione dei documenti richiesti e, pertanto, dovranno essere utilizzati a pena di esclusione.

La "**BUSTA B – OFFERTA TECNICA**" dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1) Offerta tecnica – in bollo, formulata in lingua italiana, redatta mediante la compilazione integrale dell'"***Allegato 3***", accluso al presente capitolato speciale d'appalto.

L'offerta dovrà essere espressa compilando il modello e recando le condizioni offerte dall'Istituto di credito in merito agli elementi di seguito indicati:

- Valuta applicata per versamenti e assegni su piazza e fuori piazza.
- Valutazione compensativa dei saldi dei vari c/c aperti dall'Ente ai fini della liquidazione degli interessi attivi o passivi.
- Fornitura di Pos, a titolo gratuito, per il pagamento a mezzo moneta elettronica.
- Servizio di cassa continua, a titolo gratuito.
- Servizio di ritiro a domicilio di valori/documenti, a titolo gratuito.

In caso di discordanza fra il dato numerico scritto in cifre e quello scritto in lettere sarà considerato valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante.

2) In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi: indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

3) In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non ancora costituiti: impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un concorrente individuato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

La "**BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**" dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1) Offerta economica – in bollo, formulata in lingua italiana, redatta mediante la compilazione integrale dell'"***Allegato 4***", accluso al presente capitolato speciale d'appalto.

L'offerta dovrà essere espressa compilando il modello e recando le condizioni offerte dall'Istituto di credito in merito agli elementi di seguito indicati:

- Interesse praticato per anticipazioni della Banca.
- Commissione per la messa a disposizione di fondi (fido).
- Interesse praticato per utilizzo del fido.
- Interesse riconosciuto su depositi dell'Ente.
- Importo del contributo per sponsorizzazione di iniziative di rilevanza esterna e pubblicità su mezzi di comunicazione dell'Ente.
- Spese bonifici.
- Spese bonifici home banking.
- Costo utilizzo Home Banking.
- Spese gestione conto.
- Commissioni su rid.
- POS – installazione e canone annuo gratuito: Commissioni sulle transazioni.
- Altri servizi aggiuntivi e/o prestazioni accessorie.

In caso di discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere sarà considerato valido

quello più vantaggioso per la Stazione appaltante.

2) In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi: indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

3) In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non ancora costituiti: impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art.37 del D.Lgs. n° 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un concorrente individuato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Tutti i documenti allegati di cui ai punti precedenti dovranno essere redatti in lingua italiana, datati e sottoscritti con firma leggibile e per esteso in ogni foglio dal legale rappresentante dell'Istituto di credito concorrente.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione dell'Istituto di credito offerente, la sede (indirizzo), il numero di codice fiscale e partita IVA.

Le tabelle e/o schemi di cui all'Allegato 3" e di cui all'Allegato 4" sono stati predisposti per una più facile e corretta compilazione dei documenti richiesti e pertanto dovranno essere utilizzati. I documenti non dovranno contenere correzioni né abrasioni.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione dell'offerta previste nel presente capitolato, oppure difformi dalle richieste o condizionate a clausole non previste.

Nella formulazione delle offerte, l'Istituto di credito dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio e, quindi, sulla determinazione delle condizioni offerte, considerate dall'Istituto di credito stesso remunerative.

Per la presentazione delle offerte da parte di R.T.I. o consorzi, si rimanda a quanto precisato al successivo Art. 8.

Sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 saranno effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – PROCEDIMENTO DI GARA

Il procedimento di gara sarà regolato dal D.Lgs n° 163/2006 e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Le operazioni di gara avranno inizio il **giorno 24 marzo 2015, alle ore 10,00**, presso la sede dell'Automobile Club Bergamo, via Angelo Maj n. 16, 24121 Bergamo.

A tale seduta, aperta al pubblico, potranno presenziare i legali rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento di identità valido.

La Commissione di gara procederà:

- a riscontrare che l'arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati nel bando e a dichiarare l'esclusione di quelli pervenuti tardivamente;

- a verificare l'integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini; a dichiarare l'esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste, o non integri, a pena di esclusione;
- ad aprire i plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l'esistenza all'interno dei medesimi delle buste:

- A) DOCUMENTAZIONE
- B) OFFERTA TECNICA
- C) OFFERTA ECONOMICA

presentate con le modalità richieste.

Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità, la Commissione di gara accerterà la regolarità formale della "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE" e procederà alla sua apertura; verificherà, quindi, l'esistenza, al suo interno, di ciascuno dei documenti richiesti.

Nel rispetto della "par condicio" tra gli offerenti, in base al disposto dell'art. 46 del D.Lgs. n° 163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del medesimo D.Lgs., la Stazione appaltante potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di assegnare a tal fine il **termine perentorio di tre giorni lavorativi entro cui gli offerenti dovranno far pervenire i completamenti o chiarimenti richiesti.**

Si procederà, invece, alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non sanabili.

Al termine di tutte le operazioni procedurali, conclusesi con l'apertura dell'offerta economica, verrà predisposta la graduatoria finale che determinerà l'aggiudicazione ai sensi dell'Art. 11, del D.Lgs. n° 163/2006, cui seguirà la stipula del contratto.

In caso di parità di offerta si applicherà quanto previsto all'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Si procederà, quindi, secondo quanto stabilito dagli articoli 11 e 48 del D.Lgs. n° 163/2006.

Art. 6 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO, ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006, (come definito al precedente Art .4) e secondo i criteri di valutazione ed i coefficienti da attribuire agli elementi dell'offerta, di seguito riportati.

Il punteggio massimo totale è pari a punti **241**.

OFFERTA TECNICA

- Valuta applicata per versamenti di assegni su piazza / fuori piazza – punteggio max 4

(Valuta stesso giorno di riscossione per contanti e assegni circolari della Banca)

n. gg. per versamenti di assegni bancari/circolari su piazza punti 2

n. gg. per versamenti di assegni bancari/circolari fuori piazza punti 2

- Valutazione compensativa dei saldi dei vari c/c – punteggio 3

In caso di valutazione compensativa dei saldi di tutti i rapporti di c/c dell'Ente con la Banca stessa.

- **Fornitura di POS, a titolo gratuito, per il pagamento a mezzo moneta elettronica – punteggio 2**
(punti 2 per n. 2 POS forniti, su richiesta, all'interno della struttura dell'Ente).
- **Servizio di cassa continua, a titolo gratuito – punteggio 3.**
- **Distanza fra la sede dell'Automobile Club Bergamo e la Banca – punteggio massimo 10:**

Distanza fino a 1 km	punti 10
Distanza oltre 1 km fino a 2 km	punti 5
Distanza oltre 2 km	punti 0

OFFERTA ECONOMICA

- **Percentuale interesse su anticipazioni (garantire con Ri.Ba e/o Fatture) della Banca – punteggio max 5**
Punti 5 alla migliore offerta, punti 3 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte.
- **Apertura di credito in conto corrente (fido): importo euro 300.000,00 per la durata del contratto – punteggio max 20:**
 - A) Commissione (%) per la messa a disposizione di fondi
Punti 10 alla migliore offerta, punti 5 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte.
 - B) Percentuale interesse per utilizzo fido
Indicato in termini di spread rispetto al tasso Euribor a 1 mese, espresso in centesimi di punto. Capitalizzazione e liquidazione degli interessi trimestrale.
Punti 10 alla migliore offerta, punti 5 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte.
- **Percentuale interesse su depositi dell'Ente – punteggio max 15**
Indicato in termini di spread rispetto al tasso Euribor a 1 mese.
Capitalizzazione e liquidazione interessi trimestrale.
Punti 15 alla migliore offerta, punti 8 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte.
- **Importo del contributo per sponsorizzazione di iniziative di rilevanza esterna e pubblicità sui mezzi di comunicazione - punteggio max 100:**
 - Base: punti 50 per contributo pari a euro 13.000,00 (annui);
 - In aumento: punti 10 per ogni migliaio di euro superiore a euro 13.000,00 (annui), fino ad un massimo di punti 50;
 - In diminuzione: punti 20 per ogni migliaio di euro inferiore a euro 13.000,00 (annui) fino ad un massimo di punti 100.
- **Spese bonifici – punteggio max 10**
Punti 10 alla migliore offerta, punti 5 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte.
- **Spese bonifici Home banking – punteggio max 10**
Punti 10 alla migliore offerta, punti 5 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte.
- **Costi per utilizzo procedure Home banking, installazione ed attivazione gratuita – punteggio max 3:**

Utilizzo gratuito	punti 3
Canone mensile	punti 2
Canone mensile	punti 1

- **Spese gestione conto – comprensivo di spese liquidazione/spese emissione estratto conto e n. operazioni illimitato – punteggio max 10**

Punti 10 alla migliore offerta, punti 5 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte.

- **Commissioni su RID passivi – punteggio max 3:**

Commissione euro	punti 3
Commissione euro	punti 2
Commissione euro	punti 1

- **Commissioni per operazioni su POS – con installazione e canone annuo gratuito – punteggio max 40:**

- A) a mezzo Bancomat – commissione fissa sul transato**

Punti 30 alla migliore offerta

Commissione Bancomat

Punti 20 alla migliore offerta, punti 10 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte.

- B) a mezzo Carta di Credito – commissione sul transato**

Punti 10 alla migliore offerta

Commissione carta di credito%

Punti 10 alla migliore offerta, punti 5 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte.

SERVIZI AGGIUNTIVI:

- **Servizi aggiuntivi e/o prestazioni accessorie – punteggio max 3**
(che l’Istituto intende fornire senza ulteriori oneri economici per l’Ente)

Indicare eventuali servizi aggiuntivi

.....
.....

ELEMENTI CONOSCITIVI AUTOMOBILE CLUB BERGAMO	
Numero Soci al 31.12.2014:	23.600
Ammontare degli incassi annuali:	€ 3.623.000,00
Ammontare dei pagamenti annuali:	€ 3.618.000,00
Somma media giacente in cassa:	€ 0,00
Anticipazione di cassa:	€ 300.000,00
N. apparecchiature POS installate:	due
N. transazioni annue a mezzo carte pagobancomat:	6.000 circa
Importo delle transazioni:	€ 1.130.000 circa
N. riscossioni a mezzo RID/SDD:	12.000 circa
N. bonifici disposti annualmente:	1.000 circa

La Stazione appaltante si riserva motivatamente:

- di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n° 163/2006, o economicamente congrua, o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua, così come previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827/1924.

La Stazione appaltante procederà a comunicare le informazioni relative all'aggiudicazione definitiva (ancorché non efficace), secondo quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n° 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti. Sulle dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e saranno esclusi gli offerenti che abbiano reso false dichiarazioni (fatto salvo il disposto dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000).

La Stazione appaltante inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto.

Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto, o l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la Stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e la disporrà in favore del concorrente che segue nella graduatoria.

In ogni caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta tecnico/economica, indicati nel bando di gara e nel presente capitolato, il concorrente, classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell'appalto. Nel caso in cui la Stazione appaltante dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta tecnico/economica, il concorrente contattato dalla Stazione appaltante avrà la facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

Art. 7 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi, indicati nel bando di gara e da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.

Al fine di procedere con i necessari controlli previsti dalla normativa vigente, l'attestazione del possesso dei requisiti minimi di ammissione alla gara dovrà contenere le informazioni di seguito specificate.

1 . Situazione dell'Impresa

a) Iscrizione al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato

Agricoltura o ad analogo registro dello stato aderente all'U.E. per l'attività cui riferisce l'appalto.

L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:

- il numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di Repertorio Economico Amministrativo, la descrizione dell'attività risultante dal registro; in alternativa il numero di iscrizione ad analogo registro di altro stato aderente all'U.E.,
- i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza dell'Istituto di credito concorrente.

b) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006.

L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:

- indirizzo dell'ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
- indirizzo dell'ufficio competente INAIL e il numero di Posizione Assicurativa Territoriale INAIL;
- indirizzo dell'ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n° 68/1999.

c) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 34, comma 2 del D.Lgs. n° 163/2006, relative alla partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

d) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n° 163/2006, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati.

e) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006, relative alla partecipazione alla medesima gara di più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

f) Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

g) Possesso per i propri esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. n° 161/1998.

2. Capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. n°163/2006)

a) capitale sociale sottoscritto, fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.

3.Capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs. n° 163/2006)

a) presenza dell'Istituto di Credito con almeno tre Sedi/Filiali/Agenzie operative nella città di Bergamo.

4. Le imprese dovranno, inoltre, dichiarare

- a) di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato;
- b) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto; in particolare, di accettare espressamente i seguenti articoli del capitolato speciale d'appalto:
- art. 6 - Modalità di aggiudicazione del servizio, adempimenti per la stipulazione del contratto, validità della graduatoria.
 - art. A. 2 – Durata del contratto.
 - art. A. 3 - Importo presunto del contratto.
 - art. A. 5 – Validità dell'offerta – Effetto obbligatorio del contratto.
 - art. A. 6 – Condizioni di esecuzione del contratto.
 - art. A. 7 – Cessione di contratto – divieto di subappalto.
 - art. A. 8 – Obblighi e responsabilità dell'Istituto di credito aggiudicatario.
 - art. A. 9 – Inadempimenti, penali, risoluzione del contratto, recesso, risarcimento danni.
 - art. B.1 - art. B.2 – art. B.3 -art. B.4 – art B.5 – art. B.6 – art. B.7 – art. B.8 – art. B.9 – art. B10 –art .B11 – art. B.12 – art. B.13 – art. B.14 – art. B.15 – art. B.16 – art. B.17.
- d) che il servizio sarà conforme alle prescrizioni tecniche del capitolato e ad ogni normativa vigente in materia;
- e) di avere formulato l'offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell'offerta stessa;
- f) di autorizzare la Stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della L. n° 241/1990 e del DPR n° 184/2006, a consentirlo per tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

E' previsto il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la soddisfazione della richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo. In caso di ricorso all'avvalimento dovranno essere seguite le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 si rammenta la responsabilità penale a carico di dichiarazioni mendaci. La Stazione appaltante potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. sopraccitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale (rif. Art. 76 D.P.R. n° 445/2000).

Art. 8 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI, IMPRESE CONTROLLATE E/O COLLEGATE

Oltre agli Istituti di credito singoli, purché in possesso dei requisiti richiesti, è ammessa la partecipazione alla gara di:

1. raggruppamenti temporanei di concorrenti ex art. 34, lett. d) D.Lgs. n° 163/2006 (già costituiti prima della presentazione dell'offerta o costituendi) o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 CC Ex art. 34, lett. e) D.Lgs. n° 163/2006, anche in forma di

società ai sensi dell'art. 2615-ter CC (ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell' U.E., nelle forme previste nei rispettivi paesi in cui risiedono) ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 37 del medesimo D.Lgs. n° 163/2006. I Consorzi non potranno eseguire direttamente le prestazioni, ma dovranno indicare le imprese consorziate esecutrici che dovranno svolgerle effettivamente.

2. Consorzi stabili ex art. 34, lett. c) D.Lgs. n° 163/2006, ai quali si applicano le disposizioni degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n° 163/2006 (per le imprese stabilite in altri paesi membri della U.E., nelle forme previste nei rispettivi paesi in cui risiedono). Tali consorzi dovranno indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Si fa presente che:

- Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n° 163/2006, comma 2, non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
- Ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n° 163/2006, comma 5, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati. E', inoltre, vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- Ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n° 163/2006, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.

Come già evidenziato, i consorzi di cui all'art. 34 c.1, lett. c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio ricorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Per la partecipazione alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti ovvero i consorzi dovranno rispettare le prescrizioni del presente articolo oltre a quelle contenute nelle altre parti del presente capitolato speciale d'appalto.

Il plico di cui al precedente Art. 3 dovrà riportare all'esterno, come indicazione del mittente, l'intestazione:

- di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. o consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del consorzio.

L'istanza di partecipazione alla gara (di cui al precedente Art. 4, busta A, punto 1) dovrà essere resa e sottoscritta:

- nel caso di R.T.I. già costituito (rif. Art. 34, comma 1, lett. d): solo dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo);
- nel caso di R.T.I. o consorzi costituendi (rif. Art. 37, comma 8): dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- nel caso di consorzio già costituito di cui al precedente punto 1 (rif. Art. 34, comma 1, lett. e): dal legale rappresentante del consorzio e dalle consorziate incaricate dell'esecuzione

della prestazione;

- nel caso di consorzi di cui al precedente punto 2 (rif. Art. 34, comma 1, lett. c): dal legale rappresentante del consorzio.

Il capitolato (di cui al precedente Art. 4, busta A, punto 3) dovrà essere sottoscritto:

- nel caso di R.T.I. già costituito (rif. Art. 34, comma 1, lett. d): solo dal legale rappresentante del mandatario (Capogruppo);
- nel caso di R.T.I. o consorzi costituendi (rif. Art. 37, comma 8): dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- nel caso di consorzio già costituito di cui al precedente Punto 1 (rif. Art. 34, comma 1, lett. e): dal legale rappresentante del consorzio e dalle consociate incaricate dell'esecuzione della prestazione;
- nel caso di consorzi di cui al precedente punto 2 (rif. Art. 34, comma 1, lett. c): dal legale rappresentante del consorzio.

Le offerte congiunte, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritte in ogni pagina come segue:

- nel caso di R.T.I. già costituito (rif. Art. 34, comma 1, lett. d): dal legale rappresentante del mandatario (Capogruppo) che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- nel caso di R.T.I. costituendi (rif. Art. 37, comma 8): dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I.;
- nel caso di consorzio già costituito di cui al precedente Punto 1 (rif. Art. 34, comma 1, lett. e): dal legale rappresentante del consorzio e dalle consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione;
- nel caso di consorzio costituendo (rif. Art. 37, comma 8): dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio;
- nel caso di consorzi di cui al precedente punto 2 (rif. Art. 34, comma 1, lett. c): dal legale rappresentante del consorzio.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante.

I consorzi di cui all'Art. 34, comma 1, lett. c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: l'indicazione dovrà essere contenuta nell'istanza di partecipazione, nello spazio relativo ai consorzi.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti l'offerta dovrà, inoltre, contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà un contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I requisiti di cui al precedente Art. 7, Punti 1 e 4 dovranno essere posseduti e dichiarati:

- per R.T.I. di cui al precedente punto 1: da ciascuna impresa componente il R.T.I.;
- per consorzi di cui al precedente punto 1: dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata esecutrice;
- per consorzi di cui al precedente punto 2: dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell'esecuzione delle forniture.

Le relative dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti dovranno essere presentate da tutti i soggetti sopraindicati.

I requisiti richiesti al precedente Art. 7, Punto 2, lett. a) dovranno essere presentate da ogni impresa o consorzio partecipante.

I requisiti di cui al precedente Art. 7, Punto 3, lett. a) dovranno essere posseduti e dichiarati cumulativamente:

- per R.T.I. di cui al precedente punto 1: da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. in misura percentuale minima pari a quella di partecipazione; fermo restando che la percentuale minima richiesta, quale requisito di ammissione, non potrà essere inferiore del 60% per la capogruppo e del 20% per la/le mandante/i.
- Per consorzi di cui al precedente punto 1: da ciascuna consorziata in misura proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata.
- Per consorzi di cui al punto 2: dal consorzio.

La percentuale dei requisiti posseduti dovrà essere pari o superiore a quella che sarà indicata quale prestazione che effettivamente ogni impresa intende svolgere, rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti della Stazione appaltante. E' necessario che la composizione copra complessivamente il 100% della prestazione. Ogni impresa riunita/consorzata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione.

L'istanza e le dichiarazioni sostitutive, a pena di esclusione, dovranno essere timbrate e firmate per esteso ed in maniera leggibile, in ogni pagina come previsto ed essere corredate, a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore (artt. 38 e 47 del DPR n° 445/2000).

E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. n°163/2006.

In caso di R.T.I. o consorzi costituendi la costituzione dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.

Art. 9 – DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

Il capitolato speciale e i documenti complementari sono resi disponibili per l'accesso libero, diretto e completo all'indirizzo www.acibergamo.it selezionando nel menu la voce *Amministrazione Trasparente* sezione *Bandi di gara e contratti* – sottosezione *Bandi attivi*. Potranno essere richiesti all'Automobile Club Bergamo fino al giorno **20 marzo 2015**, entro le ore 16,00 (Cristina Coralli tel. 035.285914 - e mail: coralli@acibergamo.it).

Art. 10 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003.

1. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente appalto pubblico e per le successive fasi saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della Stazione appaltante, che sono, nel caso specifico, quelle relative alla gestione del contratto, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture e di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n° 163/2006.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata la precedente Punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.
3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente Punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute del D.Lgs. n° 196/2003.
5. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Automobile Club Bergamo, nella persona del Presidente pro-tempore.
6. Al Titolare del Trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003. Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni e secondo la disciplina del regolamento approvato con D.P.R. n° 184/2006, oltre che nei termini indicati all'art. 13 del D.Lgs n° 163/2006, la Stazione appaltante consentirà l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all'esterno.

PARTE II
CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE ALL'APPALTO

Art. A. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la gestione del servizio di conto corrente ordinario dell'Automobile Club Bergamo.

L'Automobile Club Bergamo dichiara di affidare all'Istituto di credito aggiudicatario, come di fatto affida, il proprio servizio di conto corrente, stipulando apposito contratto.

La gestione finanziaria dell'Automobile Club Bergamo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. A. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio in oggetto sarà svolto in conformità ai patti stipulati con il presente contratto e avrà inizio il 1° aprile 2015 e avrà termine il 31 marzo 2018 .

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione appaltante.

E' fatto però obbligo alla Banca continuare il servizio anche dopo la scadenza del contratto fino e non oltre tre mesi dalla scadenza.

Le parti espressamente prevedono la possibilità di prorogare il contratto per un ulteriore anno.

Art. A. 3 – IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

Il valore presunto del contratto è stabilito in Euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00), oneri fiscali esclusi.

Art. A. 4 – ONERI A CARICO ED ELEZIONE DI DOMICILIO

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Istituto di credito aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione appaltante.

Tali oneri sono: imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dal medesimo derivanti, l'Automobile Club Bergamo elegge il proprio domicilio presso la sua sede di Bergamo in Via Angelo Maj, 16 e l'Istituto di Credito aggiudicatario presso la propria sede di

Art. A. 5 – VALIDITA' DELL'OFFERTA – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per la Stazione appaltante finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.

L'offerta vincola, invece, immediatamente, l'Istituto di credito aggiudicatario per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 11, commi 7 e 9 del D.Lgs. n° 163/2006.

Visto l'art. 11, commi 10 e 12 del D.Lgs. n° 163/2006, la Stazione appaltante avrà la facoltà di stipulare il contratto prima di 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, in presenza di motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il

decorso del predetto termine nonché di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'Istituto di credito aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

Art. A. 6 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto di credito aggiudicatario, senza il consenso dell'Automobile Club Bergamo, non potrà apportare variazione alle modalità di esecuzione del servizio prescritte; l'Automobile Club Bergamo si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note all'Istituto di credito aggiudicatario con apposita comunicazione indicante, altresì, le modalità e il termine di decorrenza.

Art. A. 7 – CESSIONE DI CONTRATTO – DIVIETO DI SUBAPPALTO

A pena di nullità, è vietato all'Istituto di credito aggiudicatario cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. n° 163/2006 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall'art. 116 del D.Lgs. n° 163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore.

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, la gestione del servizio di cassa oggetto del presente capitolato speciale.

Art. A. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'ISTITUTO DI CREDITO AGGIUDICATARIO

L'Istituto di credito aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

L'Istituto di credito aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato. L'Istituto di credito dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'Istituto di credito dovrà rispettare, inoltre, se tenuto, le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n° 168, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Istituto di credito prende atto che, in caso di inadempimento degli impegni di cui al presente articolo, sarà facoltà dell'Automobile Club Bergamo risolvere il contratto.

Art. A. 9 – INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO, RISARCIMENTO DANNI

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la Stazione appaltante invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione, l'Istituto di credito dovrà comunicare le propri deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla Stazione appaltante, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- in ogni caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente capitolato: penale di Euro 200,00 al giorno fino al ripristino della corretta esecuzione del contratto.

Nel perdurare dell'inadempimento dell'appaltatore, successivo all'applicazione delle penali per un massimo di 10 giorni, è inoltre prevista la possibilità per la Stazione appaltante di acquisire il servizio presso altro Istituto di credito in possesso dei necessari requisiti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesima penale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Istituto di credito dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

Comunque, per tutti gli eventuali danni causati all'Automobile Club Bergamo o a terzi, l'Istituto di credito aggiudicatario risponderà con tutte le proprie attività e con proprio patrimonio.

L'Istituto di credito aggiudicatario è, inoltre, responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Automobile Club Bergamo secondo quanto disposto dall'art. 50.4 e 50.5 del D.P.R. n° 97/2003.

Risoluzione del contratto:

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto.

La Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R nei seguenti casi:

- a) verificarsi (da parte dell'Istituto di credito Appaltatore) in un trimestre, di 5 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- c) sospensione ingiustificata del servizio;
- d) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- e) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio nonostante il divieto al subappalto;
- f) frode dell'Appaltatore.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Recesso:

L'Automobile Club Bergamo si riserva la facoltà di poter recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, in considerazione delle proprie esigenze organizzative e senza alcun onere al riguardo, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata.

All'Automobile Club Bergamo non fa carico – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 CC – alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

Risarcimento danni:

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero

comportare rischi per la piena incolumità degli addetti, oppure determinare l'interruzione del servizio.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, la Stazione appaltante si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. A. 10 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo.

Art. A. 11 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi.

L'aggiudicatario del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2, CC, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e di regolamento nel presente atto richiamate.

In particolare l'affidatario del servizio accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2, CC, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli:

- Art. 6 – Modalità di aggiudicazione del servizio, adempimenti per la stipulazione del contratto, validità della graduatoria;
- Art. A. 2 – Durata del contratto
- Art. A. 3 – Importo presunto del contratto
- Art. A. 5 – Validità dell'offerta – Effetto obbligatorio del contratto;
- Art. A. 6 – Condizioni di esecuzione del contratto;
- Art. A. 7– Cessione del contratto – divieto di subappalto;
- Art. A. 8 – Obblighi e responsabilità dell'Istituto di credito aggiudicatario;
- Art. A. 9 – Impedimenti, penali, risoluzione del contratto, recesso, risarcimento danni.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

PARTE III
PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE
DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO

Appresso si descrivono le specifiche che regolano la gestione del servizio di cassa dell'Automobile Club Bergamo.

Art. B.1 L'A.C. BG delega la Banca ad incassare tutte le somme ad esso spettanti sotto qualsiasi titolo e causa. La Banca non può ricusare l'esazione e l'accreditamento sul c/c dell'A.C. BG di somme che vengano versate a favore dell'Ente.

Art. B.2 La Banca effettua i pagamenti mediante l'emissione di Ordinativi di pagamento, anche informatici, numerati in ordine progressivo tratti sulla Banca. Gli Ordinativi di pagamento sono firmati dal Direttore o da dipendenti in possesso di adeguate qualifiche da questi specificatamente delegati. La Banca non darà corso al pagamento, salvo diversa indicazione scritta dall'Ente, degli Ordinativi che risultino non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere.

Per i pagamenti di tutte le somme che, a norma di legge, devono essere eseguiti entro scadenze determinate, l'Ente deve apporre sui corrispondenti Ordinativi la dicitura "il pagamento di cui al presente Ordinativo deve essere effettuato entro il".

Art. B.3 Gli ordinativi saranno trasmessi alla Banca dall'Automobile Club Bergamo accompagnati da distinta in doppio esemplare, firmata dal Direttore o da dipendenti in possesso di adeguate qualifiche da questi specificatamente delegati, uno dei quali sarà restituito all'Automobile Club Bergamo debitamente firmato e datato per ricevuta.

La Banca metterà in pagamento gli ordinativi il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. E' possibile la sostituzione di detti moduli di cui agli artt. B.2 e B.3 con flussi telematici, secondo modalità espressamente da concordare, purché sia garantita la sicurezza degli accessi e la protezione dei dati da movimentati.

Art. B.4 L'Automobile Club Bergamo si impegna a depositare o trasmettere per lettera raccomandata le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di pagamento e la ricezione di assegni, valori e documenti ed a comunicare tempestivamente, con lo stesso mezzo, le eventuali variazioni corredate dalle relative autorizzazioni, che saranno operanti per la Banca dal momento della ricezione di tali raccomandante.

Art. B.5 Il pagamento degli stipendi, degli assegni fissi al personale dell'Automobile Club Bergamo, sarà effettuato di norma mensilmente, salvo eventuali pagamenti straordinari, in base ad apposito elenco, effettuando i versamenti o sul conto corrente intestato al dipendente presso qualsiasi Istituto o mediante rilascio di assegni circolari non trasferibili da consegnare all'Ente tramite un incaricato autorizzato.

Art. B.6 La Banca dovrà soddisfare, anche in carenza di fondi propri dell'Ente, gli ordini di pagamento, RID, Ri.Ba, SEPA, consentendo un'anticipazione bancaria sulle fatture, come disciplinata dagli artt. 1846-1851 cod.civ..

Art. B.7 La Banca si obbliga, annualmente, a mettere a disposizione dell'Automobile Club Bergamo una somma di denaro, a titolo di apertura di credito in conto corrente (fido), pari a € 300.000,00

(euro trecentomila/00).

Art. B.8 I rapporti che si svilupperanno per effetto della presente convenzione, nonché quelli derivanti da altri c/c che l'Automobile Club Bergamo richiederà di istituire in relazione alle proprie esigenze operative, saranno regolati come segue:

- gli importi degli Ordinativi saranno addebitati con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento;
- quando trattasi di pagamenti fuori piazza da eseguirsi tramite corrispondenti, la valuta di addebito per l'Automobile Club Bergamo sarà quella di disposizione di pagamento o di scadenza indicata sull'Ordinativo;
- la valuta di accredito al beneficiario sarà a giorni
- tali pagamenti saranno effettuati senza aggravio di oneri bancari per il beneficiario.

Art. B.9 Alla fine di ogni mese la Banca trasmetterà all'Ente l'estratto conto comprendente tutte le operazioni effettuate nello stesso mese. Alla fine di ogni trimestre la Banca trasmetterà all'Ente l'estratto conto riferentesi al movimento e saldo dei conti correnti intrattenuti.

Art. B.10 Ai fini della liquidazione delle competenze ed interessi di cui al successivo art. B.11, la Banca terrà conto, in maniera compensativa, dei saldi di tutti i rapporti di c/c intercorrenti con la Banca stessa.

Art. B.11 Gli interessi attivi dovranno essere liquidati ed accreditati trimestralmente con valuta all'ultimo giorno del trimestre cui gli interessi si riferiscono.

L'Automobile Club Bergamo si obbliga a verificare gli estratti conto ricevuti ed a segnalare eventuali differenze riscontrate. Trascorso il termine di quaranta giorni dalla data di ricezione, gli estratti conto si intenderanno riscontrati esatti ed approvati ai sensi dell'art. 1832 C.C.

Art. B.12 La Banca effettuerà il servizio presso gli sportelli della Sede di in via o presso l'Agenzia di in via

Art. B.13 La Banca non è tenuta a prestare cauzione ma deve rispondere di tutte le somme e valori che tiene in consegna per conto dell'Ente.

Art. B.14 All'inizio di ogni esercizio la Banca metterà a disposizione dell'Automobile Club Bergamo un contributo di € (euro) per la sponsorizzazione di iniziative istituzionali, commerciali e sportive in cui è riportato il logo e la collaborazione con la Banca nonché per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione dell'Ente. L'erogazione di tale contributo sarà effettuato in tre rate allo scadere di ciascun quadrimestre di ogni esercizio.

Art. B.15 La Banca si impegna a fornire all'Automobile Club Bergamo nr. 2 Pos gestionali per il pagamento a mezzo moneta elettronica.

Art. B.16 La Banca si impegna a fornire, a titolo gratuito, all'Automobile Club Bergamo, il servizio di cassa continua.

Art. B.17 La Banca si impegna a fornire eventuali servizi aggiuntivi e/o prestazioni accessorie senza oneri economici a carico dell'Ente.